



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE SEDUTA ORDINARIA
Reg. Del. N. 25 del 06/08/2019

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n.267/00 in favore della Soc. S. Antonio Naxos srl, in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.3662/2018.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **SEI** del mese di **AGOSTO** alle ore **11,30 e seguenti** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **ordinaria** di (1) **apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Licciardello Sonia	SI	10)	Patinella Claudio	NO
2)	Donzì Antonio	SI	11)	Arcidiacono Maria Antonella	NO
3)	Bevacqua Danilo Rosario	SI	12)	Cundari Angelo	NO
4)	Cingari Carmelo	NO	13)	Costantino Alessandro Carmelo	NO
5)	Pietrocitto Rosa	SI	14)	Sapia Mario	NO
6)	Lo Turco Giancarlo	SI	15)	Sofia Valentina	NO
7)	D'Angelo Martina	SI			
8)	Amoroso Mario Enzo	SI			
9)	Galofaro Salvatore	SI			

Presenti n. 8	Assenti n. 07
----------------------	----------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il **Geom. Danilo R. Bevacqua** – Partecipa il Segretario **Dott.ssa Roberta Freni**

Consiglieri Comunali giustificati:

Vengono scelti dal Presidente del Consiglio come scrutatori i Consiglieri: Pietrocitto R., D'Angelo M.

La seduta è pubblica.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione di cui al punto 3 all'o.d.g. avente a oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a del T.U.E.L. n. 267/2000 in favore della Società Soc. S. Antonio Naxos s.r.l. in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 3662/2018”.

Il Consigliere Licciardello rammenta che la trattazione della presente proposta di deliberazione è stata rinviata durante le ultime due sedute consiliari per la mancanza della sentenza nel relativo fascicolo; sentenza di cui ha avuto cognizione soltanto stamattina. Propone pertanto il rinvio del punto al fine di poter correttamente investire la Commissione nell'esame dello stesso ora che il relativo fascicolo è completo.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di rinvio della proposta di deliberazione in oggetto. Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:
Consiglieri presenti: n. 8 (otto);
Consiglieri votanti: n. 8 (otto);
Voti favorevoli: n. 8 (otto);
Voti contrari: n. 8 (otto).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a del T.U.E.L. n. 267/2000 in favore della Società Soc. S. Antonio Naxos s.r.l. in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 3662/2018”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;
Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Delibera

RINVIARE la proposta avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a del T.U.E.L. n. 267/2000 in favore della Società Soc. S. Antonio Naxos s.r.l. in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 3662/2018”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Area Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO MUNICIPALE N° 9 DEL 21/03/19

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL T.U.E.L N. 267/00 in favore della Soc. S. Antonio Naxos s.r. , in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 3662/2018.

Settore competente:III

Proponente:

Vista la sentenza n. 3662/2018 emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Messina in data 11/05/2018 e depositata in data 08/06/2018, definitiva dal cui dispositivo si evince la condanna nei confronti del Comune di Giardini Naxos al pagamento delle spese a favore del ricorrente Soc. S. Antonio Naxos srl, liquidate in € 1747,00 oltre accessori per compensi ed in € 120,00 per rimborso contributo unificato;

Visto l'art. 194 comma 1 lettera a del Dlgs n. 267/2000 il quale prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e provvedimenti esecutivi e provvedano quindi al finanziamento della rispettiva spesa;

Considerato che nella fattispecie in oggetto, ricorrono i presupposti di cui al citato 194, comma 1, lett. A del T.U.E.L e che, pertanto, è possibile procedere al finanziamento della somma complessiva di €. 2669,08, mediante imputazione della spesa al bilancio 2019, esercizio provvisorio ;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a del DLgs n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'O.R.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 1945, comma 1, lettera a) del DLgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, ammontante alla complessiva somma di €. 2669,08 nei confronti della Soc. S. Antonio Naxos s.r.l. in esecuzione della sentenza su citata;

Di impegnare la somma di €. 2669,08 al cap.6642-2 del bilancio esercizio 2019, imputandola come da crono programma sotto riportato;

Di approvare il seguente crono programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al DLgs 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

	Spesa-Cap.	
Imputazione impegno		Esigibilità somme
anno	importo	anno
2019	2669,08	2019
totale	2669,08	2019

Di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile III Settore si provvederà alla liquidazione in favore della Soc. S. Antonio Naxos s.r.l., della somma complessiva di €. 2669,08;

Di trasmettere la presente deliberazione a cura del Responsabile del I settore, alla corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 comma 5, della l. 289/2002;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



IL RESPONSABILE III° SETTORE
TRIBUTARIO
Dott.ssa Rosa Iacqua

Comune di Giardini Naxos
Città Metropolitana di Messina
Collegio dei Revisori dei Conti

Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Al Responsabile Settore Operativo

Verbale n.11 del 21/03/2019

Oggetto: *Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in favore della Soc. S. Antonio Naxos srl, in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.3662/2018.*

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di marzo, alle ore 12,30, si riunisce in Giardini Naxos il Collegio dei Revisori giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 60 del giorno 02/10/2018, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Giardina Carolina – qualifica Presidente;
- il Revisore Pietro Giuseppe Famà – qualifica Componente.

Il Revisore Gaspare Giuseppe Mulè qualifica Componente risulta invece assente.

Premesso che è stata trasmessa, al Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Giardini Naxos, la proposta di deliberazione di C.C. N. 09 del 21/03/2019, per acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) numero 6) del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i..

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in favore della Soc. S. Antonio Naxos srl, in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.3662/2018”;*

Visto l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;



Visto l'art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che prevede:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) **sentenze esecutive;**

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;.....omissis.



Visto il dispositivo della sentenza n.3662/2018 in cui la Commissione accoglie il ricorso e condanna il Comune di Giardini Naxos al pagamento delle spese a favore del ricorrente che liquida in euro 1.747,00 oltre accessori per compensi ed in euro 120,00 per rimborso contributo unificato;

Visto l'articolo 194 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 267/2000 il quale prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e provvedimenti esecutivi e provvedono quindi a finanziamento della rispettiva spesa;

Ritenuto che, la fattispecie sopra indicata è da ricondurre all'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'articolo 194 c.1 lett. a) del TUEL;

Tenuto conto che non sussiste alcun impegno contabile per far fronte a tale pagamento;

Vista la deliberazione del C.C. numero 33 del 25 giugno del 2018 con la quale è stato approvato il bilancio annuale esercizio finanziario 2018;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale sottoscritta dal responsabile del procedimento;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria al Cap. 6642/2 del 13/03/2019;

Visto il decreto del legislativo n.267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

il Collegio esprime, limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione riguardante *“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), in favore della Soc. S. Antonio Naxos srl, in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.3662/2018”* e invita l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità.

Il Collegio, inoltre, invita l'Ente a porre in essere ogni possibile accorgimento al fine di evitare che vengano effettuate spese in violazione del disposto dell'art. 191 del TUEL ossia in assenza di impegno a valere sui bilanci di previsione approvati e quindi di idonea e legittima copertura finanziaria.

Si dà mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari di trasmettere copia del presente verbale al Sindaco, al Presidente il Consiglio Comunale, al Segretario e al Responsabile di Settore.

Il collegio invita, infine, l'Ente, ai sensi dell'art. 227 del TUEL, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti.

Il presente parere debitamente sottoscritto, viene trasmesso per essere allegato alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Alle ore 12,45 viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori



Dott.ssa Carolina Giardina



Dott. Pietro Giuseppe Famà





COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI MESSINA

VIA G. BRUNO N. 146 IS. 124
98100 MESSINA
Tel. 0693839466 Fax. 0650171917
Sezione n. 4

Spett.le
SOCIETA' S. ANTONIO - NAXOS S.R.L.
in persona del legale rappr. pro tempore
C/O VACCARO ALESSANDRO
VIA REGINA MARGHERITA 82
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)
Inviata all'indirizzo PEC: AVV.ALESSANDROVACCARO@LEGALMAIL.IT

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. del 31/12/1992 n. 546 si comunica che in relazione a:
RICORSO R.G.R. n. 1706/2014 contro COMUNE DI GIARDINI-NAXOS
Atto: AVV.PAGAMENTO N. 15394
Imposta: TARES Anno: 2013
emesso da COMUNE DI GIARDINI-NAXOS

in data 11/05/2018 è stata emessa sentenza N. 3662/2018 Sez:4 depositata il 08/06/2018 con il seguente

DISPOSITIVO

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO ANNULLA L'AVVISO DI PAGAMENTO E CONDANNA PARTE RESISTENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE A FAVORE DEL RICORRENTE CHE LIQUIDA IN EURO 1747,00 OLTRE ACCESSORI PER COMPENSI ED IN EURO 120,00 PER RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO.

MESSINA 14/06/2018

Per la Commissione Tributaria
ANTONINO SATERNO

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

Al destinatario della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo:
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm, concernenti:

- a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992)
- b) le modalità per il deposito di documenti e memorie (Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992)
- c) le modalità di comunicazione del dispositivo delle sentenze (Artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992)
- d) i termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione (Artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992)
- e) le modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992)
- f) i reclami avverso i decreti dei presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992)

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Provincia di Messina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO MUNICIPALE N. DEL

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194
COMMA 1 LETT. A) DEL T.U.E.L N. 267/00 in favore della Soc. S. Antonio Naxos
in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.
3662/2018.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del
D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 07.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Dott. R.ILACQUA



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis
del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 2.669,08 sull'intervento
..... Cap. 662/12 del bilancio comunale.


J.P. 26

Giardini Naxos, 13/03/2019

II

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Mario Cavallaro





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **MESSINA**

SEZIONE **4**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ARIZIA	ANTONINO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	ALLIGO	SANTI	Giudice
<input type="checkbox"/>	MOLETI	MARINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1706/2014
depositato il 07/05/2014

- avverso AVV.PAGAMENTO n° 15394 TARES 2013
contro:
COMUNE DI GIARDINI-NAXOS
. 98035 GIARDINI-NAXOS

proposto dal ricorrente:
SOCIETA' S. ANTONIO - NAXOS S.R.L.
VIA S GIUSTO 98035 GIARDINI-NAXOS ME

difeso da:
VACCARO ALESSANDRO
VIA REGINA MARGHERITA 82 98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1706/2014

UDIENZA DEL

11/05/2018 ore 09:00

N°

3663/4/18

PRONUNCIATA IL:

11/5/18

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 8 GIU 2018

Il Segretario

RG 1706-14

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente si è opposta all'avviso di richiesta di pagamento della TARES anno 2013 esponendo motivi in merito alla imposta, alla carenza di motivazione e illegittimità della pretesa stante la non agibilità del locale adibito a campeggio stante i continui smottamenti del terreno su cui il campeggio era adagiato ed ha chiesto l'annullamento dell'avviso opposto anche sul presupposto che per altri anni precedenti sentenze emessa dalla CTP di Messina avevano escluso il pagamento.

Non si è costituito il Comune di Giardini nonostante la regolarità della notifica del ricorso

Con riferimento alla questione di merito va osservato che si rende necessario un breve excursus della legislazione in materia delle tasse smaltimenti rifiuti.

Nel susseguirsi delle varie norme in materia di tariffa e Tarsu ed in vigore del D.Leg.vo n. 152 del 3 aprile 2006, che in buona sostanza ha regolato la materia a proposito della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, vi è da osservare che la legge 27 febbraio 2009 n. 13 ha stabilito che ove il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del decreto legislativo richiamato non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il termine del 30 giugno 2009 è scaduto senza che sia stato adottato il regolamento per cui nella sostanza tariffa e tarsu si equivalgono fino a quando i Comuni non abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi superiori all'85% con la conseguenza che va così differita l'operatività della tariffa e che il prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recata dal D. Lvo 3.4.2006 n. 152, adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per gli anni 2007, 2008, 2009 ed ora anche 2010 visto la proroga di legge a tale data perchè la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entri in pieno regime. Il decreto mille proroghe ha prorogato la TIA al 31.12.2010.

Rebus sic stantibus, ai fini della determinazione della tariffa e della vigenza degli istituti valgono le disposizioni ancora non abrogate in quanto il D.M. previsto dal comma 6 del Dlvo 152 non è stato emanato per cui sono i Consigli Comunali a determinare la tariffa anche quando si sono consorziati nelle ATO che hanno unicamente il potere di riscuotere la tariffa, mentre i Comuni che hanno mantenuto la Tarsu, la cui competenza rimane al Comune, possono continuare ad applicarla.

Detta interpretazione trova giustificazione nel fatto che la giurisdizione esclusiva in materia di tariffa riconosciuta al giudice tributario dal costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ha fatto emergere:

a- che non vi è reale differenza, nel presupposto e nella disciplina giuridica sostanziale, tra la Tassa rifiuti e TIA, trattandosi comunque di entrate pubblicistiche non negoziali e non sinallagmatiche;

b- gli atti con cui viene richiesta la TIA al contribuente hanno natura di atti amministrativi impositivi;

c- tali atti sono impugnabili in commissione tributaria e devono recare un determinato contenuto al fine di consentire l'esercizio da parte del destinatario del diritto alla difesa.

Una volta che la tariffa prevista dall'art. 238 del D. Lgs n. 152 del 2006 non è entrata ancora in vigore per mancata attuazione del regolamento di cui al comma 6 per cui rimane in vigore la tariffa di cui all'art. 49 del D.lvo 5.2.1997 n. 22, anche la Tarsu, che veniva abrogata da detto articolo, che a sua volta deve ritenersi abrogato con la entrata in vigore della Tariffa (c.d. Tia2), ha continuato a sopravvivere per i comuni che non hanno adottato la TIA mentre quest'ultima ha continuato ad esistere per i Comuni che l'hanno adottata. : la proroga della Tia1 per l'anno 2010 comporta automaticamente e analogicamente la proroga anche dalle TARSU. In altri termini finchè è sopravvissuta la Tia 1 è sopravvissuta anche la Tarsu, non potendo i Comuni modificare l'istituto scelto.



Nel 2011 il legislatore ha introdotto la TARES, con applicabilità a far tempo dall'anno 2013; mentre per gli anni successivi a far tempo dal 2014 ha istituito la TARI. Laddove i Comuni non hanno adottato la TARES hanno optato per la TIA 2 che rappresenta comunque un tributo locale disciplinato dall'art. 1 commi da 161 a 167 della legge 27-12-2006 n.296 così come la legge istitutiva della TARI.

Ora il legislatore con la legge 27-12-2006 n. 296 all'art. 1 commi da 161 a 167 ha ridisciplinato e dettato nuove regole per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali.

Per tutti i tributi è stata prevista una normativa uniforme nel senso che la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti deve avvenire a mezzo notifica al contribuente da parte dell'ente locale, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Il legislatore ha anche determinato regole tassative sui requisiti dell'avviso, sui presupposti su cui deve basarsi, sull'obbligo di notificare anche l'atto a cui l'avviso eventualmente si richiama, l'indicazione del responsabile del procedimento e così via.

L'avviso motivato deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; nella ipotesi in cui l'accertamento diventi definitivo perché non opposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica o perché, se opposto, sia passata in giudicato la sentenza che ha deciso l'eventuale ricorso, il debito di imposta con gli accessori viene iscritto a ruolo diventando titolo esecutivo da notificarsi al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo.


Le disposizioni di legge innovative si applicano dalla entrata in vigore della legge, ossia dall'1-1-2007 ad eccezione dei rapporti di imposta pendenti a questa data ai quali il legislatore ha inteso applicare le norme di cui ai commi da 161 a 170 dell'art. 1 della legge finanziaria.

Nella fattispecie si è di fronte ad un atto di avviso di pagamento della TARES per l'anno 2013 ed il ricorso avverso una richiesta di pagamento può trovare ingresso solo e soltanto se non è stato preceduto da altri atti formali di richiesta.

L'art. 19 del D. Lgs. 546 del 1992 prevede la possibilità di impugnare il ruolo quando il contribuente ha avuto notificato un atto che, se anche non impugnabile autonomamente, fa riferimento ad altri atti impugnabili e dei quali si sostiene non aver avuto conoscenza. La questione della possibilità di impugnare, ad esempio, in via autonoma l'estratto ruolo, infatti ha natura preliminare di merito assorbente ogni altra questione (CasS. N. 6610 del 15.03.2013).

Se è pur vero che la giurisdizione tributaria (come asserito dalla Cassazione a SSUU nelle sue sentenze) è divenuta una giurisdizione a carattere generale dopo l'entrata in vigore dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 competente, ogni qualvolta si controverte di un specifico rapporto tributario è anche vero che il processo tributario rimane sempre basato sul presupposto essenziale che può essere iniziato solo e soltanto con ricorso che si oppone ad un atto amministrativo della amministrazione finanziaria: deve sempre esserci da parte della amministrazione comunque una manifestazione di volontà che possa essere contestata dal contribuente. Manifestazione di volontà non solo esplicita ma anche esplicita attraverso la procedura del silenzio-rigetto. In assenza di tale manifestazione di volontà espressa o tacita non sussiste infatti l'interesse del ricorrente ad agire in giudizio ex art. 100 codice di procedura civile.

La Suprema Corte di cassazione (sent. N. 16293 del 24 luglio 2007) ha sancito il principio che in tema di contenzioso tributario sono impugnabili ai sensi dell'art. 19 tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria oramai definitiva. Presupposto del ricorso è che vi sia comunque un atto anche non rientrante in quelli tassativi previsti dalla legge ivi compreso il diniego espresso o tacito a provvedere in autotutela.



Con sentenza del 12.5.2015 n. 19704 La Suprema Corte a Sezioni Unite ha ribadito che è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto ruolo rilasciato su sua richiesta al concessionario.

Nella fattispecie la proponibilità del ricorso pertanto è subordinata al controllo della mancata conoscenza dello avviso di accertamento così come dedotto in ricorso o di atto successivo alla parte ricorrente ; ma agli atti non solo non vi è prova della notifica dell'avviso di accertamento ma il sollecito di pagamento non ha alcuna caratteristica di un avviso perché manca la indicazione degli immobili ,della percentuale di tariffa , delle indicazione della delibera e quindi anche una succinta motivazione che ponga il contribuente nelle condizioni di approntare la difesa in merito alla imposta; tanto più che già parte ricorrente aveva fatto richiesta di revisione della applicazione della tassa smaltimento rifiuti sul presupposto della inutilizzabilità del campeggio il Comune per l'anno 2013 doveva far precedere un invito a pagamento da un avviso di accertamento motivato a sostegno della legittimità della richiesta o che comunque desse atto che i fattori che avevano indotto la CTP in sentenze relative ad anni pregressi per l'anno in questione non erano più attuali.


Il ricorso va accolto ; le spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l'avviso di pagamento e condanna parte resistente al pagamento delle spese a favore del ricorrente che liquida in euro 1.747,00 oltre accessori per compensi ed in euro 120,00 per rimborso contributo unificato.

Messina 11.05.2018

Il Presidente



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Comunale

(Geom. D. Bevacqua)

(Dott.ssa Roberta Freni)



Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
- Dott.ssa Roberta Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

[] è divenuta esecutiva il giorno

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
- Dott.ssa R. Freni -